



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI S. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE DEI TEMPI E FAMIGLIE E CITTA' UNIVERSITARIA

PROPOSTA N. 9580

Torino, 30/03/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Rosanna PURCHIA

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Chiara FOGLIETTA - Giovanna PENTENERO - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA DIFFUSIONE E L'ESPOSIZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SOCIALE. PROPOSTA DI APPROVAZIONE

Sempre più frequentemente vengono impiegati tecniche e metodi pubblicitari per realizzare campagne di comunicazione sociale allo scopo di accrescere o incentivare la consapevolezza di una utilità collettiva nella pratica, nella difesa e nella divulgazione dei valori propagandati. Tali messaggi di comunicazione sociale, detti anche comunemente di *Advocacy*, trattano essenzialmente temi di natura ideologica e sociale, spesso controversi, e tendono a proporre e a sottolineare un punto di vista non neutrale ma spesso critico e tendenzialmente divisivo su un argomento, talvolta indicando esplicitamente le tesi o i gruppi cui intende opporsi. I messaggi non sono, quindi, finalizzati a promuovere prodotti/beni/servizi ma volti a orientare l'opinione pubblica rispetto a

tematiche collettive di particolare attualità su cui esistono anche forti contrapposizioni e/o accesi dibattiti mediatici, sociali e politici.

I messaggi di *Advocacy* necessitano, ai fini espositivi, di una particolare attenzione da parte dei soggetti che a qualsiasi titolo detengono gli spazi pubblicitari, al fine di prevenire comunicazioni che risultino lesive della dignità di soggetti e gruppi determinati.

Per tale motivo, è opportuna una puntuale valutazione del messaggio in corso di divulgazione, sia nell'espressione grafica, sia in quella terminologica. Se da un lato, infatti, è costituzionalmente tutelata la libertà di manifestazione del pensiero, dall'altro è ugualmente necessario tutelare e rispettare la dignità delle persone potenzialmente oggetto di messaggi che rechino forme di colpevolizzazione, umiliazione e/o discriminazione.

In tal senso, è opportuno ricordare che l'art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti umani afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione e di opinione, nel rispetto della dignità umana, definita come "il fondamento della libertà e della giustizia". Allo stesso modo, l'art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici sottolinea come qualsiasi incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza non rientri nel concetto di libertà di manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione. Infine, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'analizzare gli articoli 10 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha più volte ribadito il concetto secondo cui lo Stato, nel bilanciamento dei diritti, deve perseguire come fine la tutela dei consociati poiché la tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista, la quale non può accettare forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio basato sull'intolleranza.

La Città di Torino ha da sempre manifestato particolare attenzione verso la promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale. Un impegno che si traduce nell'incentivazione all'utilizzo e alla diffusione di modelli comunicativi positivi che rispettino la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni, che non contengano affermazioni o rappresentazioni di violenza, né offendano le convinzioni morali, civili e religiose; che non siano idonei a fomentare o promuovere, direttamente o indirettamente, l'odio, l'ostilità, la discriminazione o la violenza nei confronti di un gruppo o una persona determinata in ragione di nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale.

Ai fini della loro applicazione, i principi suesposti sono stati recepiti dall'art. 21 del Regolamento comunale n. 395 *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito al sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160* istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2021- mecc. 2020 02630/01 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 196/2022 IE e con deliberazione del Consiglio Comunale - Proposta n. 7608 del 13.03.2023. Il c. 4 dell'art. 21, infatti, fornisce un'elencazione puntuale dei precetti che afferiscono ai soli messaggi di comunicazione sociale ai quali la medesima deve sottoporsi.

Oltre al dettato regolamentare citato, occorre segnalare anche il recente intervento del legislatore che ha novellato, con l'adozione della L. n. 156 del 9.11.2021 di conversione del D.L. n. 121 del 10.09.2021 (G.U. 267 del 09.11.2021), all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 *Codice della Strada*, il c. 4 bis che espressamente vieta "sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche".

Alla luce di tutto quanto esposto, in coerenza con quanto previsto all'art. 21 bis del summenzionato Regolamento n. 395, si propone l'istituzione della *Consulta Comunale per le Comunicazioni Sociali*. Alla Consulta sarà richiesto di esprimere pareri di natura non vincolante rispetto alla diffusione di messaggi pubblicitari di natura sociale ritenuti anche solo potenzialmente in contrasto con le norme nazionali e regolamentari vigenti, in materia di rispetto della dignità della persona. La Consulta potrà essere adita dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, quando riterrà opportuno sottoporre alla medesima un messaggio di comunicazione sociale da esporre (o già esposto), sul territorio della Città di Torino, al fine di ottenerne valutazioni di merito, sia preventive, sia successive alla diffusione sul territorio nonché messaggi che, sebbene la natura sia non espressamente di *Advocacy*, abbiano inequivocabili implicazioni di natura sociale ai sensi del Regolamento.

Tale richiesta è in sintonia con lo Statuto della Città che, in particolare, all'articolo 11 c. 3 prevede "*l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni Consiliari*".

La "*Consulta comunale per le Comunicazioni Sociali*" esprimerà un parere non vincolante sui messaggi pubblicitari la cui diffusione è prevista sul territorio della Città di Torino. Tale parere dovrà essere espresso entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. Decorso tale termine il parere si intenderà non espresso. Tempi diversi potranno essere definiti alla luce di specifiche ed esplicitate esigenze. Il suddetto parere, se reso, dovrà essere motivato conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

La Consulta sarà competente sui messaggi di comunicazione sociale o di *Advocacy* da esporre (o già esposti) e dei messaggi che, sebbene la natura sia non espressamente di *Advocacy*, abbiano inequivocabili implicazioni di carattere sociale.

Il Sindaco, gli Assessori ovvero, quando si tratti di atti di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale, potranno altresì richiedere il parere scritto della Consulta su atti o linee di indirizzo relative a materie che possano incidere sull'ambito tematico della Consulta, anche se non di competenza specifica della medesima.

Tutte le Commissioni Consiliari potranno convocare udienze per conoscere il parere della Consulta su argomenti inerenti i relativi ambiti tematici.

La Consulta sarà formata da cinque componenti e due componenti supplenti, nominati con cadenza triennale e con deliberazione del Consiglio Comunale tra esperte/i che assicurino adeguata indipendenza e che possiedano comprovate competenze e titoli nelle discipline giuridiche, etico-sociali, sociologiche e della comunicazione. Tutte/i presteranno la loro opera a titolo gratuito.

Tre componenti della Consulta per la Comunicazione Sociale e un componente supplente saranno nominati su proposta della maggioranza consiliare ed eletti a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri; due componenti della Consulta per la Comunicazione Sociale e un componente supplente saranno nominati su proposta delle minoranze consiliari ed eletti a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri.

I cinque componenti della Consulta per la Comunicazione Sociale nomineranno, a maggioranza semplice, un/una Presidente che svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle proposte, istanze e/o suggerimento.

Le procedure di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle manifestazioni di interesse alla candidatura e nomina di Membro della Consulta saranno rese note con Avviso Pubblico diffuso sull'Albo Pretorio della Città. L'Avviso Pubblico dovrà prevedere le documentazioni da allegare comprovanti il possesso dei titoli e le competenze richieste nelle materie di specifica pertinenza della Consulta, il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, l'apposito modulo redatto dagli Uffici comunali preposti e pubblicato sul sito Web della Città, le modalità di inoltro

della medesima manifestazione nonché l'Ufficio presso cui potranno essere chiesti chiarimenti o precisazioni. Dovranno anche essere previste le procedure di designazione e comunicazione a Membro Eletto della Consulta. Dovrà ulteriormente specificarsi che la partecipazione è onorifica e non determina il riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi e che il funzionamento della stessa è regolato da apposito Regolamento.

La designazione dei cinque componenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio viene effettuata dalla conferenza dei capigruppo, con il medesimo quorum dei tre quarti. I membri sono designati e nominati nel rispetto della parità di genere, secondo le previsioni dello Statuto della Città e garantendo la presenza di almeno il 40% di ciascun sesso.

La Consulta per la Comunicazione sociale sarà dotata di un regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il primo incontro della Consulta sarà convocato e presieduto dalla Presidente del Consiglio Comunale, o suo/a delegato/a, che eserciterà la funzione di presidenza fino all'elezione del/della Presidente della Consulta.

La Consulta avrà ampia autonomia nel disciplinare il proprio funzionamento e nell'organizzare le proprie attività in conformità con il regolamento adottato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Alle riunioni della Consulta potranno essere invitati gli Assessori competenti ed i componenti delle Commissioni consiliari nonché degli Uffici tecnici competenti. Potranno altresì partecipare cittadini e gruppi portatori di interesse ai quali la Consulta potrà decidere autonomamente se e quando dar diritto di parola.

La Consulta potrà convocare riunioni e invitare soggetti esterni, quali anche cittadini e gruppi portatori di interesse, con le modalità che saranno definite dal Regolamento di funzionamento.

Nello spirito di collaborazione e di partecipazione la Consulta privilegerà l'espressione articolata dei pareri e delle proposte evitando, di norma, votazioni sui singoli argomenti o documenti.

Come previsto dall'articolo 132, co. 11, del Regolamento del Consiglio Comunale, copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche sarà inviata anche al Presidente della Consulta.

La Consulta avrà sede presso la Civica Amministrazione e le riunioni si svolgeranno presso locali messi a disposizione gratuitamente dalla Civica Amministrazione.

Sul web della Città, la Consulta potrà pubblicare la documentazione che riterrà necessaria.

Dalla costituzione e dal funzionamento della Consulta non dovranno derivare oneri economici per il bilancio della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

- 1) di approvare la costituzione della "Consulta comunale per le Comunicazioni Sociali" con funzioni consultive;
- 2) di approvare, come compiutamente descritte in narrativa, le modalità e le indicazioni in merito a funzioni, candidature, designazione, nomina e funzionamento della Consulta e ai rapporti tra la Consulta e la Città;
- 3) di rimandare a successivo atto della Giunta Comunale l'adozione del Regolamento di Funzionamento della Consulta;
- 4) di demandare a successivo Avviso Pubblico la previsione delle procedure di inoltro, da parte dei soggetti interessati, delle manifestazioni di interesse alla nomina a Membro della Consulta nonché delle procedure di designazione e comunicazione a Membro Eletto della Consulta;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 1);
- 6) di dare atto che, in considerazione della materia, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

LA ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Roberto Vito Grieco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-9580-2023-All_1-allegato_1_VIE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento